



ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)

DETERMINAZIONE N. 803 DEL 09/09/2011

AREA GALOPPO – DECADENZA AUTORIZZAZIONE AD ALLENARE SIG. COTTU ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*” ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*” e s.m.i.;

VISTI l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 449/1999 e l’art. 13, comma 5, dello Statuto che definiscono la competenza del Segretario Generale, nonché gli artt. 30 e 38 del Regolamento delle corse degli incorporati Enti Jockey Club Italiano e Società degli Steeple Chases d’Italia;

VISTA la richiesta presentata dal Sig. Cottu Antonio tesa al rinnovo della patente di allenatore professionista;

PRESO ATTO che l’istante, in occasione del rinnovo della sopracitata patente ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000, nella quale ha dichiarato l’assenza di precedenti/procedimenti penali;

TENUTO CONTO che nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall’interessato si richiedeva la menzione di tutti i precedenti penali nessuno escluso ivi compresi quelli per i quali siano intervenuti i benefici previsti dalla Legge, ad es.: amnistia, indulto, riabilitazione, non menzione, patteggiamento..;

PRESO ATTO che, in data 09.06.2011, a seguito dei controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, è pervenuto all’Ente il certificato del casellario giudiziale, dal quale risultano, a carico del richiedente, precedenti penali;

RITENUTO che, la discordanza tra la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal richiedente ed il certificato generale del casellario giudiziale acquisito d’ufficio, impone la segnalazione dell’incongruenza all’autorità giudiziaria competente, attraverso la trasmissione degli atti pervenuti, perché valuti la sussistenza o meno di eventuali ipotesi di reato;

DETERMINA

- ❖ La decadenza dall’autorizzazione ad allenare al Sig. Cottu Antonio, con il conseguente divieto di svolgere ogni attività connessa alla patente di allenatore. Tale decadenza è da intendersi estesa a tutti i benefici conseguenti a provvedimenti ampliativi emanati dall’Ente.



UNIRE
gente e cavalli

- ❖ di trasmettere, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, all'Autorità Giudiziaria, affinché valuti la sussistenza o meno di eventuali ipotesi di reato, la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal Sig. Cottu Antonio, in occasione della presentazione della domanda di rinnovo della patente sopraindicata e, il certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, dal quale risultano a carico dello stesso, precedenti penali;
- ❖ di trasmettere il presente provvedimento al Sig. Cottu Antonio.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

Stefania Mascherano